



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI TERMINI IMERESE



FONDAZIONE ITALIANA  
PER L'INNOVAZIONE FORENSE

Consiglio Nazionale Forense  
*presso il Ministero della Giustizia*



**Sabato 9 settembre 2017 - Cefalù**  
Hotel Kalura - via Vincenzo Cavallaro n.13

**"PROCESSO TELEMATICO: A CHE PUNTO SIAMO?"**

**La giurisprudenza sul processo telematico**

Avv. Giovanni Rocchi  
Componente del Gruppo di Lavoro FIIF

# GIURISPRUDENZA PCT

```
graph TD; A[GIURISPRUDENZA PCT] --> B[DEPOSITI TELEMATICI]; A --> C[NOTIFICAZIONI PEC];
```

**DEPOSITI TELEMATICI**

**NOTIFICAZIONI PEC**

# DEPOSITI TELEMATICI

```
graph TD; A[DEPOSITI TELEMATICI] --> B[FACOLTATIVITÀ]; A --> C[OBBLIGATORIETÀ]; A --> D[FORMATO DEGLI ATTI]; A --> E[TERMINI]; A --> F[ERRORI]; A --> G[ATTESTAZIONI];
```

FACOLTATIVITÀ

OBBLIGATORIETÀ

FORMATO DEGLI ATTI

TERMINI

ERRORI

ATTESTAZIONI

# NOTIFICAZIONI PEC

```
graph TD; A[NOTIFICAZIONI PEC] --> B[CONFORMITÀ COSTITUZIONALE]; A --> C[INDIRIZZI PEC]; A --> D[DOMICILIO ELETTRONICO]; A --> E[RISPETTO FORME]; A --> F[PROVA NOTIFICAZIONE]; A --> G[ORA DELLA NOTIFICAZIONE]; A --> H[MANCATO PERFEZIONAMENTO];
```

**CONFORMITÀ COSTITUZIONALE**

**INDIRIZZI PEC**

**DOMICILIO ELETTRONICO**

**RISPETTO FORME**

**PROVA NOTIFICAZIONE**

**ORA DELLA NOTIFICAZIONE**

**MANCATO PERFEZIONAMENTO**

## DEPOSITI TELEMATICI > FACOLTATIVITÀ

**Cass. 12.5.2016 N.9772**

**Cass. 30.11.2016 N.22479**

**Cass. 12.5.2016 N.9772**

L'art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, **si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche**, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. **Non rientra**, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del **novero degli atti depositabili telematicamente**, la quale discende dalla normativa primaria.

**Cass. 30.11.2016 N.22479**

**Cass. 12.5.2016 N.9772**

**ART. 35 (Disposizioni finali e transitorie)**

1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un **decreto dirigenziale** che accerta l'installazione e l'**idoneità delle attrezzature informatiche**, unitamente alla **funzionalità dei servizi di comunicazione** dei documenti informatici nel singolo ufficio.

L'**art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011**, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, **si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche**, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. **Non rientra**, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del **novero degli atti depositabili telematicamente**, la quale discende dalla normativa primaria.

**Cass. 30.11.2016 N.22479**

**Cass. 12.5.2016 N.9772**

«In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal **30 giugno 2014**, nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. I, comma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), **il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio**, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, **non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità**, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato **inserito nei registri informatizzati** dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi **integrato il raggiungimento dello scopo** della **presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti**».

**Cass. 30.11.2016 N.22479**



**Cass. 30.11.2016 N.22479**

... dal citato comma 1 dell' art.16-bis del d.l. 179 del 2012, nel testo valorizzato dalla Corte d'appello ed operante ratione temporis, non discende il divieto di utilizzare l'invio telematico per gli **atti del processo diversi da quelli ivi contemplati** e per il **periodo anteriore a quello previsto**, trattandosi di modalità conosciuta ed ammessa dall'ordinamento (v. l' art. 83, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto la trasmissione in via telematica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo, mediante copia informatica autenticata con firma digitale) ed in mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica.

**Cass. 30.11.2016 N.22479**

... dal citato comma 1 dell' **art.16-bis del d.l. 179 del 2012**, nel testo valorizzato dalla Corte d'appello ed operante *ratione temporis*, non discende il divieto di utilizzare l'invio telematico per gli **atti del processo diversi da quelli ivi contemplati** e per il **periodo anteriore a quello previsto**, trattandosi di modalità conosciuta ed ammessa dall'ordinamento (v. l' art. 83, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto la trasmissione in via telematica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo, mediante copia informatica autenticata con firma digitale) ed in mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica.

**Art. 16-bis, comma 1-bis, DL179.12**

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è **sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1** e dei documenti che si offrono in **comunicazione**, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

**RECLAMI 669 TERDECIES - ISTANZE 669 DUODECIES**

<b>Trib. Roma Sez.VII Ordinanza, 08/11/2016</b>	669 terd.	Natura introduttiva -> ammissibile cartaceo
<b>Trib. Trani Ordinanza, 05/09/2016</b>	669 terd.	Natura introduttiva -> ammissibile deposito cartaceo e telematico
<b>Trib. Roma Ordinanza, 31/07/2015</b>	669 terd.	Natura introduttiva -> ammissibile deposito cartaceo e telematico
<b>Trib. L'Aquila, 4/07/2016</b>	669 terd.	Natura endoprocessuale -> inammissibile cartaceo
<b>Trib. Vasto, Sent., 15/04/2016</b>	669 terd.	Natura endoprocessuale -> inammissibile cartaceo
<b>Trib. Brescia, Ordinanza, 29/07/2015</b>	669 terd.	Natura endoprocessuale -> ammissibile cartaceo per ragg. scopo
<b>Trib. Vercelli, Ordinanza, 4/8/2014</b>	669 terd.	Natura endoprocessuale -> ammissibile cartaceo carenza sanzione
<b>Trib. Caltanissetta, Ordinanza, 5/5/2017</b>	669 duod.	Natura endoprocessuale -> inammissibile cartaceo

**RIASSUNZIONI - OPP. RITO FORNERO**

**Trib. Lodi, Sez. I, 4.3.2016**

Riass. Natura endoprocessuale -> inammissibile  
deposito cartaceo

**Trib. Torino, Sez. VIII, 26.3.2015**

Riass. Natura endoprocessuale -> inammissibile  
deposito cartaceo

**Trib. Vasto, 28.10.2016**

Riass. Natura endoprocessuale -> inammissibile  
deposito cartaceo

**Trib. Palermo Ordinanza, 18.05.2016**

Riass. Natura endoprocessuale -> ammissibile cartaceo  
per ragg. scopo

**Trib. Patti, n.1172/17 21.7.2017**

Fornero Natura endoprocessuale-> ammissibile cartaceo  
per ragg. scopo

**DEPOSITI .PDF IMMAGINE**

<b>Trib. Roma, 09/06/2014</b>	Ricorso DI	Inammissibilità
<b>Trib. Roma Ordinanza, 13/07/2014</b>	Ricorso DI	Inammissibilità
<b>Trib. Udine, 17/06/2014</b>	Ricorso DI	Irregolarità. Validità per raggiungimento dello scopo. Regolarizzazione.
<b>Trib. Livorno, 25/07/2014</b>	Ricorso DI	Nullità per carenza requisiti legali per raggiungimento
<b>Trib. Vercelli Ordinanza, 04/08/2014</b>	Reclamo	Irregolarità. Validità per raggiungimento dello scopo
<b>Trib. Trani Ordinanza, 31/10/2014</b>	Memoria 183.6 N.3	Validità per raggiungimento dello scopo
<b>Trib. Verona, 04/12/2015</b>	Ricorso DI	Validità per carenza sanzione espressa. Sanatoria nullità.
<b>Trib. Locri, 12/7/2016</b>	Memoria 183.6 N.2	Inammissibilità
<b>Trib. Palermo n.575/17, 1/2/2017</b>	Comparsa costituzione	Validità per carenza sanzione espressa.
<b>Trib. Caltanissetta, 15/4/2017</b>	Ricorso DI	Irregolarità. Ordine regolarizzazione.
<b>Trib. Milano n.1340/17, 9/5/2017</b>	Ricorso lavoro	Irregolarità. No regolarizzazione in ossequio principio di speditezza del processo.
<b>Trib. Milano, 12/8/2017</b>	Ricorso DI	Irregolarità. Ordine regolarizzazione.

**Trib. Padova, ord. 4070/17, 10.5.2017**

**Trib. Rieti, 20/10/2016**

**Trib. Padova, ord. 4070/17, 10.5.2017**  
(fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo)

... si prende atto della dichiarata necessità, da parte dell'opponente, di procedere ad un deposito telematico “frazionato”... ma é indubbio che **i termini di legge**, peraltro prescritti a pena di decadenza, **non possono sottostare alle modalità operative con cui devono essere gestiti i depositi telematici**. In caso contrario una norma di legge verrebbe ad essere subordinata ad una norma regolamentare in violazione del principio della gerarchia delle fonti.

Nella consapevolezza della necessità di effettuare un deposito telematico frazionato **sarebbe stato onere dell'opponente procedere all'incombenza in tempo utile** per completare l'intero deposito nei termini di legge.

**Trib. Rieti, 20/10/2016**

**Trib. Rieti, 20/10/2016**  
(fattispecie in tema di reclamo 669 terdecies)

Il reclamo in quanto proposto da \* è inammissibile perché tardivo; ... va, infatti, rilevato che in data 9 marzo 2016 è stata **accolta dal Tribunale la richiesta di visibilità** presentata da \* tramite il procuratore, con riferimento al fascicolo del procedimento n. ..../2015 R.G.C., all'esito del quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata; **da tale data è dato ritenere che la parte abbia avuto conoscenza legale degli atti del procedimento** e, tra questi, anche del provvedimento impugnato.



## ERRORI IN SEDE DI DEPOSITO

**Trib. Torino, 11.6.2015**

Errore RG

Inescusabilità errore. Non ricorrono condizioni per rimessione. Tardività.

**Trib. Torino, 10.4.2016**

Errore RG

Inescusabilità errore. Quarta PEC negativa in pendenza del termine. Tardività.

**Trib. Milano, 23.4.2016**

Errore  
deposito  
riassunzione

Controllo automatici senza errori. Illegittimità rifiuto della cancelleria. Ordine accettazione deposito.

**Trib. Avellino, 31.5.2016**

Errore RG

Non imputabilità decadenza. Rimessione in termini.

**Trib. Milano, n.1275/17, 1.6.2017**

Errore  
iscrizione a  
ruolo

Tempestività primo deposito. Non rimette in termini.

## CARENZA/ERRONEA ATTESTAZIONE

**Trib. Bologna, 22.10.2015**

Esecuzione Attestazioni erronee. Irrilevanza. Carenza sanzione. Irrilevanza.

**Trib. Bari, 4.5.2016**

Esecuzione Tardività attestazione. Carenza sanzione.

**Trib. Milano, 23.4.2016**

Esecuzione Necessità deposito copie attestate. Inefficacia.

**Trib. Catania n.1583/17, 31.3.2017**

Esecuzione Attestazione errata. Emendabilità.

## Corte Costituzionale n.146/2016, 16.6.2016

(N.B. fattispecie in tema di notificazione pre-fallimentare)

... del pari non fondata è anche la residua censura di violazione dell'art. 24 Cost. Il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso il **suo indirizzo di PEC**, del quale è obbligata a dotarsi, ex art.16 del d.l., 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, **ed è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa**; dunque, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le **comunicazioni** telematiche da parte dell'ufficio giudiziario e che, come tale, **consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale).**

**Trib. Milano, 8.12.2016**  
(estensore dott. Enrico Consolandi)

... il **registro IPA**, che era indicato fra gli elenchi pubblici sino al 18 agosto 2014 ed è **pubblicamente consultabile** all'indirizzo <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>, la notifica dovrebbe intendersi comunque valida.

... se imperativa ed esclusiva è la prescrizione di utilizzare un pubblico registro, **non “esclusiva” è invece la elencazione dei pubblici registri**, che deve ritenersi essere fondata più sul carattere della **pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto**, per sua dichiarazione, che su una elencazione tassativa.

**Trib. Milano, 8.12.2016**  
(estensore dott. Enrico Consolandi)

**L53.94 - Art. 3-bis.**

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi ... La notificazione può essere eseguita **esclusivamente** utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante **risultante da pubblici elenchi**.

... se **imperativa ed esclusiva** è la prescrizione di utilizzare un pubblico registro, **non "esclusiva"** è invece la **elencazione dei pubblici registri**, che deve ritenersi essere fondata più sul carattere della **pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto**, per sua dichiarazione, che su una elencazione tassativa.

**DL179.12 - Art. 16-ter Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni**

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale **si intendono per pubblici elenchi** quelli previsti dagli articoli 4 e 16 , comma 12, del presente decreto; dall' articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , dall' articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

**Trib. Milano, 8.12.2016**  
(estensore dott. Enrico Consolandi)

Il principio da affermarsi è quindi quello della **responsabilità del recapito** al momento della apertura della casella presso il provider e del **conferimento di rilevanza pubblica mediante indicazione pubblicamente conoscibile**; ciò risponde ad un principio di parità delle parti, perché altrimenti opinando si giungerebbe ad affermare che mentre il privato quando indica una casella PEC deve tenersi responsabile di quella domiciliazione informatica, il pubblico sarebbe libero di aprirne una da indicare nel registro comunicato al Ministero della Giustizia e indicarne altre a differenti fini, creando confusione, quindi difficoltà, alla controparte che debba notificare. Ciò anche perché, almeno inizialmente, molto poche sono state le PA che hanno comunicato al Ministero l'apposito indirizzo, nel previsto termine del 30 novembre 2014.

**Trib. Milano, 8.12.2016**  
(estensore dott. Enrico Consolandi)

Il legislatore del 2014 sarebbe stato un legislatore strabico se, nell'estendere la conoscibilità del registro PA del comma 12 art. 16 dl 179/2012 agli avvocati all'evidente fine di consentire a costoro di servirsene per le notifiche in proprio, **avesse poi vincolato ad utilizzare un registro "pubblico" di incerta, incoercibile e tuttora parziale formazione**, la cui previsione aveva il dichiarato fine di "**favorire** le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni" e **non di ostacolarle**. **Da questi principi deriva la utilizzabilità degli indirizzi IPA.**

**Cass. 11759/2017, 11.5.2017**

... la sentenza oggi impugnata, diversamente da quanto indicato in ricorso, risulta notificata e precisamente in data 4.11.2015 **a mezzo p.e.c.** presso il difensore domiciliatario avv. XX, sicché il termine breve di sessanta giorni è venuto a scadere il 4.1.2016, come correttamente eccepito nel controricorso;

... nell'atto di appello la società C... G..., rappresentata e difesa dall'avv. YY con studio in Rovigo, **aveva eletto domicilio** "presso lo studio dell'avvocato XX in C..., via 2 giugno 134" (v. epigrafe dell'atto processuale e mandato in calce allo stesso), mentre a pag. 2, nella parte finale dell'atto, l'avvocato YY "del Foro di Rovigo" aveva dichiarato espressamente ai sensi della vigente normativa, di voler ricevere "tutte le comunicazioni e gli avvisi" al numero di fax (ivi indicato) "o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata" (anch'esso indicato): era dunque estremamente chiara la volontà del difensore **di voler ricevere via fax o all'indirizzo p.e.c. solo "le comunicazioni" e "gli avvisi"**, quindi gli atti provenienti dall'Ufficio, mentre il mancato riferimento alla ricezione delle "notificazioni" (tipici atti di parte) era **chiaro indice della volontà di delegare al domiciliatario** la ricezione di tali atti, senza alcuna restrizioni sorta;



**Cass. 14958/2017, 15.6.2017**

La notificazione eseguita presso la cancelleria del giudice adito in mancanza di previo tentativo di notificazione all'indirizzo PEC del procuratore (art. 16-sexies DL179.12) è affetta da **nullità** e non da inesistenza e, quindi, è **sanata** ... con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della **costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità)**, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

**Art. 16-sexies DL179.12**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la **cancelleria dell'ufficio giudiziario**, alla notificazione con le predette modalità **può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata**, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

**Cass. SSUU 7665/2016, 18.4.2016**

Il risultato dell'**effettiva conoscenza** dell'atto che consegue alla **consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale**, ovvero sia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, **determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.** Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con **estensione.doc** in luogo del **formato.pdf**, e quello cartaceo depositato in cancelleria.

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa **violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo**, ma garantisce solo l'eliminazione del **pregiudizio subito dal diritto di difesa** della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è **inammissibile** l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.

**Cass. SSUU 7665/2016, 18.4.2016**

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa **violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo**, ma garantisce solo l'eliminazione del **pregiudizio subito dal diritto di difesa** della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.

Ne consegue che è **inammissibile** l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, **senza prospettare anche le ragioni** per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una **lesione del diritto di difesa** o possa comportare **altro pregiudizio** per la decisione finale della Corte.

**Cass. 5779/2017, 8.3.2017**  
(idem Cass. 18758/2017, 28.7.2017)

**Eccezione:**

... **(1) mancata sottoscrizione del ricorso** notificato (a mezzo PEC) ovvero per la **(2) omessa indicazione della firma digitale apposta in calce alla relazione** eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 nonché della **(3) firma per autentica della procura alle liti** rilasciata dai ricorrenti su foglio separato.

... l'originale del **ricorso è in formato analogico**, sottoscritto di proprio pugno dal difensore dei ricorrenti e corredato da **procura speciale su foglio congiunto** con sottoscrizioni vergate dai ricorrenti e, per autentica, dal difensore ...

Versandosi in ipotesi di ricorso costituito da documento originale cartaceo, **non è pertinente** l'evocazione operata dal resistente delle disposizioni della legge n. 53 del 1994 inerenti la mancata redazione secondo le specifiche tecniche del processo telematico e **l'assenza di firma digitale sulla dichiarazione di conformità e sulla relazione di notifica** ...

... si appalesa la conformità del ricorso in esame e della sua notificazione al modello normativo: risulta infatti che il difensore di parte ricorrente ha estratto copia informatica dell'originale cartaceo del ricorso, attestandone la conformità ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ... ed **ha allegato la copia, attestata conforme, al messaggio** di posta elettronica certificata ...

**Cass. 6518/2017, 14.3.2017**

... Né ha pregio l'eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, **perché la relata sarebbe un documento privo della firma digitale** (a differenza del ricorso e della procura, a cui quella sarebbe stata apposta), essendo stato tale documento **diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario**, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente. Infatti, questa Corte ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto

... nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata **forma** (sic) digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell'avv. menzionato, **attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale.**

**Cass. 11593/2017, 11.5.2017**

... la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia **percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve**, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente. **In difetto di essa, quindi, la notifica** della sentenza, pur pervenuta al destinatario, **non è idonea a far decorrere il termine breve** per la proposizione del gravame.

### Cass. 17450/2017, 14.7.2017

«In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., **il difensore del ricorrente**, destinatario della notificazione, deve **estrarre copie** cartacee del **messaggio di posta elettronica** certificata pervenutogli e della **relazione di notificazione** redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, **attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità** agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.

**Cass 8886/2016, 26.1.2017**

La notifica del ricorso in esame si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle **ore 23.31** del giorno 27 novembre 2014 ...

... Sicchè la notifica del ricorso in cassazione a norma del combinato disposto degli articoli 16 septies DL 179/2012 e 147 cpc **si considera ex lege perfezionata il 28 novembre 2014, a termine decorso.**

La norma dell'art. 16-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 non consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti **non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario** espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16 quater.



## Corte Appello Firenze 189/2017, 26.1.2017

Questo Collegio conosce il precedente citato dall'appellata (Cass.Sez. Lav. 4.5.2016 n. 8886) che ha ritenuto che una notifica eseguita dopo le ore 21 si deve considerare "perfezionata" il giorno successivo perché l'art. 16 septies non prevede la "scissione" tra il momento del perfezionamento della notifica per il notificante e il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario. **Ma ritiene tale arresto, peraltro ad oggi unico, non vincolante .**

... si ritiene che ... **l'art. 16 septies debba essere tuttora letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario ...**

... per il primo, il notificante, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

**Corte Appello Firenze 189/2017, 26.1.2017**

... si ritiene che ... **l'art. 16 septies debba essere tuttora letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario ...**

... per il primo, il **notificante**, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.


**Art. 3-bis L53.94**

...

3. La notifica si perfeziona, per il **soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI TERMINI IMERESE



**avv. Giovanni Rocchi**  
**[grocchi@studiolegalegrassi.it](mailto:grocchi@studiolegalegrassi.it)**

Gruppo di Lavoro FIIF - Ordine Avvocati Brescia